

CAPITOLATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1 – Affidamento del servizio.

1. L'Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno affida il proprio servizio di tesoreria a _____, presso la filiale di _____, da svolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell'orario d'apertura degli sportelli bancari.

2. L'istituto di credito aggiudicatario garantisce comunque, per tutta la durata, il funzionamento nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno di un proprio sportello anche per il solo espletamento del servizio Tesoreria. I locali destinati al servizio di Tesoreria dovranno essere idonei e permettere l'accesso ai disabili.

3. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 22, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui al presente capitolato.

4. Durante il periodo di validità della convenzione stipulata a seguito di espletamento della gara, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

5. Il servizio funziona in base a mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti digitalmente dall'Ente, senza la produzione della relativa documentazione cartacea.

6. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere o email(pec) .

Art. 2 – Oggetto e limiti.

1. Il servizio di tesoreria, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.

2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione coattiva delle “entrate patrimoniali e assimilate” di spettanza dell'Ente, affidata tramite apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidate ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni;

3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra il Comune di San Giovanni Valdarno e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti, poste in atto dal Tesoriere prevedendo, in particolare, un flusso di ritorno che inserisca nel software dell'ente

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO **(Provincia di Arezzo)**

la data dell'effettivo pagamento o riscossione degli ordinativi. Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici, o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, non dovrà fare carico al Comune.

5. Per il servizio di Tesoreria si adotta il sistema basato su mandati di pagamento ed ordinativi d'incasso informatici con firma digitale fin dal primo giorno di inizio del servizio senza spese per il Comune.

6. Il Tesoriere, in accordo con il Comune, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.

7. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato, nella misura adeguata a svolgere con tempestività ed efficienza il servizio, ed un referente unico nella sede locale anche qualora il servizio venga svolto in forma accentrata.

8. Il tesoriere s'impegna a dare priorità agli utenti e ai dipendenti dell'Ente per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di tesoreria.

9. Il Comune si rende disponibile a mettere a disposizione del Tesoriere un proprio spazio per attività di consulenza ai dipendenti dell'ente con modalità previste nell'offerta di gara.

10. Il Tesoriere crea le condizioni affinché siano possibili fin dall'inizio della convenzione le riscossioni tramite bank-pass web ad un costo per l'ente che sarà definito in sede di gara.

11. Il tesoriere prevede la riscossione di alcune entrate tramite MAV - RID fin dal primo giorno di servizio, se previsto dalla normativa vigente, altrimenti si uniforma alle norme vigenti (es. PagoPa)

12. E' fatto obbligo di espletare il servizio di Tesoreria nell'operazione di riscossioni e pagamenti in circolarità presso tutte le proprie filiale, agenzie e sportelli senza spese per l'Ente e per l'utente, che confluiscono nello sportello di tesoreria lo stesso giorno della riscossione, garantendo una successione progressiva delle registrazioni.

13. Il tesoriere autorizza i fornitori del Comune, muniti di certificazione rilasciata dal responsabile del servizio finanza e contabilità, attestante il credito verso il comune, certo, liquido ed esigibile la cessione pro soluto del credito se offerto in gara a tutte le imprese. La certificazione dovrà indicare un periodo temporale per il pagamento da parte dell'Ente non superiore ai dodici mesi.

14. Il Tesoriere si impegna ad installare presso alcuni servizi comunali indicati dall'Ente, al momento dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria, almeno 5 postazioni del sistema di pagamento mediante carta Pago bancomat o altri strumenti di agevolazione per gli incassi degli utenti, senza oneri di installazione, gestione e manutenzione.

15. Il Tesoriere deve tenere e fornire al Comune tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà trasmettere, in via telematica e in formato cartaceo, i seguenti documenti:

- a) Giornale di cassa giornaliero con evidenziazione della situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere e presso la Banca d'Italia;
- b) Elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e/o tipologie di entrata;

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO **(Provincia di Arezzo)**

- c) Elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
- d) Elenco settimanale delle carte contabili da regolarizzare suddivise per causali di versamento e/o tipologie d'entrata;
- e) Trimestralmente l'elenco dei sospesi da regolarizzare di uscita;
- f) Trimestralmente l'elenco dei mandati non pagati e degli ordinativi di entrata non riscossi;
- g) Trimestralmente l'elenco dei sospesi di entrata da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e/o tipologie di entrata;
- h) Trimestralmente i movimenti e il saldo del conto infruttifero relativo ai depositi cauzionali provvisori
- i) Ogni altra documentazione che l'Ente e/o il Collegio dei revisori ritiene necessaria al controllo di cassa trimestrale;

16. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di inquiry online da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopra citati.

Art. 3 – Costo del servizio.

1. Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico dell'Ente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dal tesoriere (bolli, imposte e tasse). Il Tesoriere ai fini del rimborso trasmette trimestralmente apposita nota spese all'Ente che emetterà i relativi mandati. I conti correnti aperti a nome dell'Ente sono completamente gratuiti.

2. Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito anche nei confronti dell'utenza ad eccezione delle spese di bollo, se dovute e di quanto previsto dal presente capitolato.

3. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dal presente capitolato e non contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti dal Comune, e di volta in volta concordati; i compensi a favore di quest'ultimo saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.

Art. 4 – Esercizio Finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati senza preventiva emissione della reversale o del mandato avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 31 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

Art. 5 – Riscossioni.

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente sui moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio economico finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'ente ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni previste dall'art. 180 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dal Regolamento di Contabilità; inoltre devono presentare l'eventuale

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO **(Provincia di Arezzo)**

indicazione: “entrata vincolata”. In mancanza, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati composti da bollette numerate progressivamente. Tutte le filiali dell’istituto devono essere attivate per la registrazione degli incassi di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza e con versamento immediato sul conto di tesoreria. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo di incasso.

4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di incasso entro quindici giorni dalle comunicazioni del tesoriere stesso e comunque entro trenta giorni dal termine dell’esercizio per i sospesi del mese di dicembre. Nel segnalare gli incassi all’ente, il Tesoriere avrà cura di riportare la causale del versamento e gli estremi del numero di accertamento e/o capitolo di entrata se indicati dal versante, in modo da agevolare la predisposizione degli ordinativi a copertura. A tal fine il Tesoriere si attiverà a richiedere al versante stesso se tali indicazioni sono state comunicate dall’ente nell’avviso di pagamento, e se comunicate ad inserirle nella causale.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere provvede a registrare la riscossione ed a rilasciare quietanza non appena si evidenziano accrediti sul conto monitorato on-line. In relazione a ciò il Comune trasmette i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dal tesoriere ordinariamente con prelevamenti massimi quindicinali in base al saldo visualizzato on-line. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di Tesoreria nella stessa valuta di addebito riconosciuta dall’ufficio postale.

7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale.

8. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali, a mero titolo esemplificativo, Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune.

9. Il Tesoriere, ai sensi di legge, tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.

10. Gli ordinativi di incasso, sono trasmessi dal Comune in via telematica all’Istituto Tesoriere, il quale, dovrà adottare un sistema basato su ordinativi di incasso sottoscritti elettronicamente secondo le modalità previste per il mandato elettronico.

11. Sarà garantito un ritorno informatico dei flussi verso l’Ente con aggiornamento nel database dell’Ente della data dell’effettivo incasso dell’ordinativo emesso a copertura di carte contabili.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

12. Gli incassi relativi ad alcune entrate concordate con l'Ente possono essere gestiti con un sistema di riscossione e rendicontazione tramite "MAV" o "RID", che consente di ottenere in automatico sia l'emissione delle bollette che la rendicontazione dei pagamenti e degli insoluti sollevando così gli uffici comunali dalle incombenze materiali connesse sia alle stampe, alla spedizione ed al successivo inserimento dei pagamenti nei programmi gestionali, il sistema dovrà consentire inoltre agli utenti di effettuare pagamenti in qualsiasi sportello bancario senza spese ed anche presso gli sportelli PP.TT Italiane (con spese di c/c/p) alle condizioni di cui all'offerta di gara. A seguito delle nuove normative di incasso (PAGO PA) il tesoriere dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge.

Art. 6 – Pagamenti.

1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente sotto forma di mandati dematerializzati, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Il Tesoriere dovrà pertanto adottare un sistema basato su mandati di pagamento sottoscritti elettronicamente secondo le modalità previste per il mandato elettronico.

2. Gli ordinativi di pagamento, trasmessi in via telematica, devono contenere le indicazioni previste dall'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000 nonché dal Regolamento di Contabilità;

3. I mandati di pagamento, sono trasmessi dal Comune in via telematica all'Istituto Tesoriere, il quale, dovrà adottare un sistema basato su mandati di pagamento sottoscritti elettronicamente secondo le modalità previste per il mandato elettronico.

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi, di norma, entro 15 giorni e devono, altresì riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell'indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere.

7. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene a competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'ente.

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

10. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari come da esito della gara. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese sia di quelli netti pagati. Sarà addebitata una sola commissione o spesa per il pagamento di più ordinativi compresi nella stessa distinta di pagamento.

11. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa vigente o che non conformi al regolamento di contabilità, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate con firma digitale. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato.

12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente sull'ordinativo, verificandone la coerenza con gli altri dati in esso contenuti, quale la coerenza fra beneficiario e intestatario del conto; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.

14. Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

16. L'Ente si impegna a non consegnare mandati di pagamento, con quietanza diretta, al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale o comunque relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o dall'ente ritenuti urgenti e indilazionabili.

17. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato informatico la quietanza del creditore elettronicamente emessa da cui si evidenzia che il pagamento è stato effettuato.

18. Su richiesta dell'Ente, il tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

20. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi

21. Per i pagamenti da effettuarsi con modalità F24EP, l'Ente si impegna ad evidenziare nei relativi mandati che la disposizione di pagamento è riferita ad un modello F24, provvedendo alla consegna al Tesoriere almeno il terzo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza, al fine di consentire al Tesoriere la costituzione della relativa provvista presso la contabilità speciale nel giorno della scadenza.

22. Il tesoriere accetterà, eccezionalmente e su richiesta dell'Ente, mandati di pagamento emessi a favore di "creditori diversi" solo se contestualmente corredati da specifiche analitiche dei singoli beneficiari e purché l'importo complessivo delle specifiche analitiche coincida con il totale emesso riportato sul mandato.

Art. 7 – Trasmissione di atti e documenti.

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere telematicamente in ordine cronologico, con firma digitale con le modalità previste dal mandato informatico così come eventuali annulli/variazioni o sostituzioni.

2. Al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, l'ente si impegna a comunicare, preventivamente, le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale – per quanto non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni.

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi aggregati secondo la normativa vigente e conforme a quanto stabilito dal D.L. 118 del 23 giugno 2011 e dal DPCM del 28 dicembre 2011 in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e Bilanci e s.m.i., sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per codice;

5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

6. La trasmissione avverrà esclusivamente per posta elettronica fino a quando non sarà messo a disposizione dallo stesso tesoriere un flusso informatico diretto. Il tutto per razionalizzare l'uso del cartaceo e per evitare eventuali perdite o manomissioni.

7. Il Tesoriere si rende disponibile a fornire all'ente le informazioni e i supporti informativi necessari per una efficiente gestione dei pagamenti e degli incassi.

Art. 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere.

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'ente copia del giornale di cassa e, con la periodicità richiesta dalla normativa e dal presente capitolato, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.

4. il Tesoriere provvede alla trasmissione al SIOPE, delle informazioni codificate relative ad ogni incasso e ad ogni pagamento e della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio stabilite tra Tesorieri e Banca d'Italia.

Art.9 – Verifiche ed ispezioni.

1. L'ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria, di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio economico-finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 10 – Anticipazioni di tesoreria.

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell'Organo esecutivo –, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che sono state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del D.Lgs. 267/00. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria – delle contabilità speciali.

2. Sull' importo concesso non sarà applicata alcuna commissione di affidamento (caf).

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

3. L'ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

4. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al presente capitolato, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

6. Il tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato art. 246, quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

Art. 11 – Garanzia fideiussoria.

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori senza spese di commissioni o altri oneri. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa, ai sensi del precedente art. 10.

Art. 12 – Utilizzo di somme a specifica destinazione.

1. L'Ente, previa deliberazione dell'Organo esecutivo, i cui contenuti possono essere previsti anche nella stessa deliberazione di autorizzazione alla richiesta di anticipazione di cui all'articolo 10, da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme avente specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.

2. Il Tesoriere ricostituisce con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza.

3. L'ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al comma 1°, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3. del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 13 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento.

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO **(Provincia di Arezzo)**

pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologia degli atti di liquidazione.

4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 14 – Tasso debitore e creditore.

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo , viene applicato un interesse annuo nella misura indicata nell'offerta rimessa in sede di gara, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini stabilito nel presente capitolato.

2. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella misura indicata nell'offerta rimessa in sede di gara la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al presente capitolato.

Art.15 – Resa del conto finanziario.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ovvero entro il 30 gennaio dell'anno successivo il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa su modello conforme a quello previsto dalla normativa nazionale, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. L'ente locale trasmette il Conto del Tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. L'ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della corte dei conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, qualora non trasmessi allo stesso Tesoriere.

Art. 16 – Amministrazione titoli e valori in deposito.

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate i titoli e i valori di proprietà dell'Ente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli e del regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

3. Per i prelievi e per le restituzione dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.

4. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzioni sono incassate dal Tesoriere su disposizione del responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce contro il rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto corrente infruttifero. I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto con lettera sottoscritta dallo stesso, il Tesoriere lo eseguirà previa acquisizione di quietanza e prelevando le somme dall'apposito conto corrente infruttifero.

5. Annualmente (entro 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio) il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e valori in deposito.

6. L'amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal tesoriere a titolo gratuito

Art. 17 – Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio è prestato a titolo gratuito.

2. Per il rimborso al tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto, il tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati.

Art. 19 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria.

1. Il tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

2. Il tesoriere risponde altresì per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi.

Art. 19 – Imposta di bollo.

1. L'ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 20 – Tesoreria unica.

1. Il regime di tesoreria previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 279 de 07.08.1997, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, convertito nella legge n. 27 del 24.03.2012 e successive modifiche (in ultimo art. 1, comma 395 della Legge n. 190/2014-Legge di stabilità 2015), risulta sospeso dal 24.01.2012 al 31.12.2017 e nello stesso periodo agli enti ed organismi pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29.01.1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione.

2. Saranno osservate le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia a regime di "Tesoreria Unica".

3. La banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella sua qualità di organo di esecuzione, le operazioni d'incasso e di pagamento disposte

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO **(Provincia di Arezzo)**

dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

4. Nei casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso il Tesoriere è pari al tasso di cui all'offerta economica, con liquidazione trimestrale degli interessi. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare altre operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità anche con Intermediari finanziari diversi dal Tesoriere nel rispetto della normativa vigente. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere

Art. 21– Risoluzione del contratto

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste dal presente capitolato per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

2. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni sessanta, da trasmettere al Tesoriere con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R.

3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

4. Oltre alla possibilità della risoluzione contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni eventualmente sofferti e delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento di una nuova procedura finalizzata all'individuazione del nuovo tesoriere.

5. Il Tesoriere non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali

Art. 22 – Durata della convenzione.

1. La convenzione avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2021 e potrà essere rinnovata di intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 qualora ricorrano le condizioni di legge, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico. L'interesse al rinnovo dovrà essere manifestato dal Tesoriere sei mesi prima della scadenza contrattuale.

2. In ogni caso, intervenuta la scadenza del contratto, e nelle more dell'inizio del servizio con il nuovo contraente, l'aggiudicatario si impegna a continuare, alle stesse condizioni lo svolgimento del servizio oggi convenuto fino ad un massimo di mesi sei.

Art. 23 – Spese di stipula della convenzione.

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

Art. 25 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 26 – Domicilio delle parti.

1. Per gli effetti del presente capitolato e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per il Comune di San Giovanni Valdarno, presso la propria sede in San Giovanni Valdarno, via G. Garibaldi n° 43;
- per il soggetto gestore del servizio di Tesoreria, presso la propria sede.

Art. 27 –Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione del presente capitolato saranno demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Arezzo